

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente l'approvazione dei progetti e il sussidiamento
della costruzione degli acquedotti agricoli di Aurigeno, Fusio,
Piano di Campo V. Maggia e Gerra Verzasca

(del 15 giugno 1951)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Continuando l'azione promossa dallo Stato in via ordinaria e straordinaria nell'intento di realizzare moderni ed adeguati acquedotti agricoli nei nostri Comuni rurali, sussidiando le spese relative con i crediti per il miglioramento del suolo, abbiamo il piacere di sottoporvi con questo messaggio le proposte di sussidiamento:

- a) di 1 acquedotto del programma straordinario: Gerra Verzasca (M. Valdo);
- b) di 3 acquedotti da trattare in via ordinaria: Aurigeno, Fusio e Piano di Campo V. M.

Sono quindi 4 opere che illustriamo nel seguito singolarmente, con pochi cenni riassuntivi d'ordine tecnico e con una breve spiegazione sul corso della procedura amministrativa fin qui svolta; sono lavori di estrema necessità e di seria importanza trattati dettagliatamente dall'Ufficio cantonale delle bonifiche e del catasto, che ha intavolato le trattative con l'Autorità federale ottenendo la garanzia che tutti questi progetti saranno ammessi al beneficio di un sussidio federale a norma del decreto del 17 luglio 1946.

Ciò premesso passiamo all'illustrazione delle singole opere.

AURIGENO

Il villaggio di Aurigeno, situato nella media Valle Maggia, sulla destra del fiume, conta 175 abitanti con circa 120 capi di bestiame grosso.

Attualmente è in funzione un insufficiente impianto rudimentale di acqua potabile con tubazioni in ferro zincato di piccolo calibro e molto vetuste per cui il Municipio ha fatto allestire un progetto che prevede la radicale trasformazione della rete di distribuzione sì da adattarla alle necessità di oggi.

La nuova sorgente è situata a quota 460 s/m. in zona boschiva, di facile accesso e dà un gettito in minima di 120 litri/min. Dalla presa, l'acqua viene convogliata a mezzo di tubazioni in acciaio Mannesmann del ϕ di 60 (rispettivamente 50 mm.) nel serbatoio di accumulazione in cemento armato della capienza di mc. 70; nella dimensionatura del serbatoio è stato tenuto calcolo di una riserva, ognora a disposizione, per la lotta contro gli incendi.

Dal serbatoio si diparte una tubazione pure in acciaio Mannesmann del ϕ 80 mm. rispettivamente 100 mm. che, attraversando il fiume Maggia sospesa al ponte, giunge sino all'abitato di Aurigeno, attraversando prima la zona dei Ronchini e toccando gli estremi limiti giurisdizionali di Maggia e di Moghegno.

E' prevista la riattazione di n. 5 fontane esistenti e la posa di n. 6 nuovi idranti.

Con suo referto 12 ottobre 1945, rispettivamente 7 luglio 1949, il Laboratorio cantonale di igiene ha riconosciuto l'idoneità della sorgente.

Le pratiche per giungere alla realizzazione di questa importante opera di progresso iniziavano con la decisione assembleare di Aurigeno del 26 maggio 1946; il progetto non aveva potuto essere incluso nell'omnibus legislativo pre-

cedentemente decretato dal Gran Consiglio, per cui era giocoforza informare il Comune che esso sarebbe stato trattato soltanto più tardi in via ordinaria.

La prima visita in luogo veniva esperita quindi il 10 aprile 1949 ed in quell'occasione l'Ufficio delle bonifiche e del catasto accertava che il calcolo idraulico doveva essere riveduto ed il progetto sostanzialmente mutato, ciò che avveniva a cura dell'Ufficio stesso.

Il nuovo studio poteva essere sottoposto all'Ufficio federale delle bonifiche il 18 ottobre 1950 che lo approvava, dopo scambio di punti di vista tecnici, il 5 gennaio 1951, autorizzandoci in pari tempo a pubblicare l'appalto prima di sussidiare l'opera; ciò avveniva il 23 marzo 1951.

Sulla scorta delle offerte dei deliberatari delle opere da capomastro e da idraulico, veniva infine allestito l'allegato preventivo dell'opera che somma a Fr. 120.000.—.

La pratica di espropriazione è stata svolta in via bonale: la nuova bella sorgente ha potuto essere acquistata sulla base di trattative dirette.

Dati economici per Aurigeno:	Ente imponibile	1.196.000.—
	Tasso d'imposta	8 ‰
	Debito comunale	22.851.—

FUSIO

Il Comune in parola sito in fondo alla Lavizzara, a quota 1200 m. s/m., conta 135 abitanti ed è privo attualmente di un servizio pubblico di acqua razionale.

Esistono sì 9 piccoli e deficientissimi impianti privati, che non suppliscono però adeguatamente alla bisogna per l'alimentazione delle abitazioni, delle stalle e degli abbeveratoi, senza parlare della inesistenza — per impossibilità pratica — di un sistema di idranti che siano atti a combattere casi di incendio.

Per sopperire a questa lacuna è stato allestito un progetto che presenta le seguenti particolarità:

Captazione di tre sorgenti (con acqua riconosciuta potabile mediante certificato di analisi del Laboratorio cantonale di igiene del 27 giugno 1946) site a circa 400 m. dal villaggio, in zona boschiva, con un gettito complessivo in massima magra di 42 litri/min. mediante tre piccole camerette dalle quali l'acqua viene immessa al serbatoio di accumulazione in muratura, previsto della capacità di mc. 70 in ragione della necessaria riserva in caso di incendi.

Dal serbatoio si dipartono condotte in tubi di acciaio Mannesmann del ϕ 125, rispettivamente 100 - 90 - 80 - 70 mm., che nell'abitato formano un anello circolante allo scopo di mantenere adeguate pressioni di esercizio.

La lunghezza complessiva della tubazione è di ml. 1.130.—. Sono previste 5 fontane abbeveratoio e n. 7 idranti per la lotta contro gli incendi.

Reputiamo l'opera di assoluta necessità; essa porterà maggior benessere alla popolazione montana del Comune di Fusio, tenendo in considerazione anche il fatto che questo villaggio verrà assai incrementato con i costruendi grandi lavori intrapresi dalla S. A. Officine idroelettriche della Maggia, nel Sambuco.

Di pari passo con l'acquedotto verrà costruita anche la fognatura comunale.

L'opera in atti è stata decisa dall'assemblea di Fusio del 20 febbraio 1949; a seguito di quella decisione, l'Ufficio cantonale delle bonifiche e del catasto esperì il suo primo sopralluogo l'8 giugno 1949 stabilendo subito le basi per la revisione di un primitivo progetto di massima che era stato allestito nel 1947 ma che si rilevava insufficiente: tutto il calcolo idraulico venne quindi rifatto d'ufficio, adottando criteri moderni.

Nell'autunno dello stesso anno veniva dettagliatamente esaminato il problema del riscatto degli acquedotti privati esistenti stabilendo il principio che esso sarebbe stato trattato dal Municipio in via bonale; le pratiche al riguardo sono in corso.

Il progetto appurato e completo in tutti i suoi elementi veniva quindi sottoposto all'Autorità federale, che lo approvava il 18 ottobre 1950 dichiarandosi d'accordo con la pubblicazione anticipata dell'appalto.

Il concorso scadeva il 25 novembre 1950 ed in base alle delibere effettuate si poteva allestire il preventivo aggiornato (allegato) di Fr. 86.000.— di cui Fr. 6.000.— destinati al riscatto degli impianti attuali.

Dati economici di Fusio:	Ente imponibile	1.086.000.—
	Tasso d'imposta	4 ½ ‰
	Debito comunale	—.—

PIANO DI CAMPO VALLE MAGGIA

La frazione di Piano del Comune di Campo V. Maggia dotata attualmente di un rudimentale e vecchissimo impianto è priva completamente di acqua potabile durante parecchi mesi all'anno, così che abitanti e bestiame devono attingere ad ogni sorta di acqua inquinata per il loro fabbisogno.

La squadra patriziale di Piano, ha perciò fatto allestire un progetto che prevede la captazione di due belle sorgenti che scaturiscono a quota 1230 m. s/m. sulla sponda a monte della strada cantonale e che hanno una portata minima di 50 litri/min.

Dalla sorgente principale inferiore l'acqua è condotta nel sottostante serbatoio in muratura della capacità di mc. 30.

L'impianto prevede tubazioni in acciaio Mannesmann del ϕ 50 mm. allo scopo di potervi innestare idranti per la lotta contro gli incendi. Per l'alimentazione delle fontane sono invece previsti tubi in ferro galvanizzato senza saldature del ϕ 25 mm., rispettivamente 19 mm.

E' prevista la costruzione di n. 3 fontane-abbeveratoio e lo spostamento-riattazione di n. 2 vecchie, come pure è prevista la posta di n. 4 idranti.

Il costo globale dei lavori è preventivato in Fr. 34.000.— prezzo aggiornato in base alle risultanze dell'appalto dei lavori, pubblicato l'8 maggio e scaduto il 26 maggio 1951.

Perchè occorre qui osservare che la procedura per la trattazione di questo oggetto è stata svolta in via d'urgenza, riconoscendo la necessità impellente di rimediare ad una situazione veramente pericolosa.

Difatti il progetto presentato all'Ufficio cantonale delle bonifiche e del catasto venne subito esaminato in luogo il 21 ottobre 1950: furono proposte alcune modifiche (in particolare l'aumento dei calibri della condotta principale) dopo di che il progetto venne sottoposto alla Autorità federale in data 27 dicembre 1950, la quale lo approvava il 5 gennaio 1951, autorizzando, come anzidetto, la pubblicazione immediata dell'appalto.

In considerazione della particolarità di questo oggetto, l'Autorità federale ha anche autorizzato, in data 7 giugno 1951, l'immediato inizio dei lavori ancora prima che sia avvenuto il sussidiamento.

La potabilità dell'acqua è stata dichiarata dal Laboratorio cantonale di igiene con suo certificato d'analisi del 24 aprile 1951. La procedura di espropriazione viene svolta in via bonale.

Dati economici per Campo V. Maggia:	Ente imponibile	1.391.000.—
	Tasso d'imposta	7 ‰
	Debito comunale	—.—

MONTE VALDO

Il Monte Valdo del Comune di Gerra Verzasca, uno dei più bei monti della Verzasca, è sito ad un'altitudine tra i 1190 - 1350 m. s/m. ed ha una estensione di circa 125.000 mq. di prato e circa altrettanto di pascolo.

Attualmente si può dire che è sprovvisto di acqua di sorgente per cui un consorzio ha fatto studiare un progetto che prevede la captazione della sorgente a monte dei pascoli della portata di circa 40 litri/min.

Abbinato alla presa è previsto un piccolo serbatoio da cui si diparte una tubazione in tubi di acciaio Mannesmann' del ϕ 40 mm. (rispettivamente 25 mm. - 19 mm. in ferro galvanizzato senza saldatura) che alimenta n. 4 fontane-abbeveratoio.

L'acquedotto riveste il carattere di semplice acquedotto agricolo alpestre.

Il preventivo è di Fr. 17.000.—; quest'opera è prevista nel D. L. 22 febbraio 1946 che stanziava il credito di Fr. 670.000.— a favore della costruzione di 51 acquedotti agricoli.

E' stata svolta la completa procedura amministrativa a norma della legge sui consorzi.

Ci permettiamo infine di ricordare che si impone una sollecita decisione siccome il sussidiamento federale non potrà essere stanziato che dopo quello cantonale e perchè prima dell'inizio delle opere occorrerà ancora attendere le forniture di materiali fattisi rari e con prezzi in continua ascesa e bisognerà ancora svolgere le pratiche finanziarie.

Vi invitiamo pertanto a voler dare la vostra approvazione agli annessi disegni legislativi e vi porgiamo, onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:
Lepori

Il Cons. Segr. di Stato:
Galli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione e il sussidiamento dell'acquedotto agricolo di Aurigeno

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 15 giugno 1951 n. 307 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto di costruzione dell'acquedotto agricolo di Aurigeno è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire a cura del Comune di Aurigeno, è stanziato un sussidio del 30 % netto sulla spesa prevista in franchi 120.000.— al massimo Fr. 36.000.—.

Quest'importo sarà portato in aumento alla voce «miglioramento del suolo ed opere agricole» del bilancio preventivo 1951 del Dipartimento costruzioni.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione del Dipartimento delle pubbliche costruzioni (Ufficio cantonale delle bonifiche e del catasto) previa approvazione del capitolato e ratifica della delibera.

Art. 4. — Il sussidio sarà versato in base alla liquidazione debitamente approvata, ad opera finita e collaudata.

Art. 5. — Il Comune dovrà allestire un regolamento che disciplini il funzionamento, l'utenza e la manutenzione dell'acquedotto.

Il regolamento dovrà essere sottoposto al Consiglio di Stato per l'approvazione unitamente al piano di ammortamento delle spese di costruzione e di finanziamento e delle spese di manutenzione.

Art. 6. — L'opera dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza ed il Comune è tenuto a provvedere alla costante e buona manutenzione dell'impianto.

Il Dipartimento delle pubbliche costruzioni e per esso l'Ufficio cantonale delle bonifiche eserciterà il controllo sul funzionamento e la manutenzione. Nel caso in cui per colpa del Municipio l'acquedotto non fosse mantenuto in efficienza, lo Stato potrà chiedere il rimborso totale o parziale del sussidio accordato.

Art. 7. — L'acquedotto è inalienabile senza il consenso del Consiglio di Stato.

Art. 8. — Il presente decreto è pubblicato nel Foglio ufficiale del Cantone ed ha effetto con lo stanziamento del sussidio federale.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione e il sussidiamento dell'acquedotto agricolo di Fusio

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 15 giugno 1951 n. 307 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto di costruzione dell'acquedotto agricolo di Fusio è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire a cura del Comune di Fusio, è stanziato un sussidio del 30 % netto sulla spesa prevista in Fr. 80.000.—, al massimo Fr. 24.000.—.

Quest'importo sarà portato in aumento alla voce « miglioramento del suolo ed opere agricole » del bilancio preventivo 1951 del Dipartimento costruzioni.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione del Dipartimento delle pubbliche costruzioni (Ufficio cantonale delle bonifiche e del catasto) previa approvazione del capitolato e ratifica della delibera.

Art. 4. — Il sussidio sarà versato in base alla liquidazione debitamente approvata, ad opera finita e collaudata.

Art. 5. — Il Comune dovrà allestire un regolamento che disciplini il funzionamento, l'utenza e la manutenzione dell'acquedotto.

Il regolamento dovrà essere sottoposto al Consiglio di Stato per l'approvazione unitamente al piano di ammortamento della spesa di costruzione e di finanziamento delle opere e delle spese di manutenzione.

Art. 6. — L'opera dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza ed il Comune è tenuto a provvedere alla costante e buona manutenzione dell'impianto.

Il Dipartimento costruzioni e per esso l'UBC. eserciterà il controllo sul funzionamento e la manutenzione. Nel caso in cui per colpa del Municipio l'acquedotto non fosse mantenuto in efficienza, lo Stato potrà chiedere il rimborso totale o parziale del sussidio accordato.

Art. 7. — L'acquedotto è inalienabile senza il consenso del Consiglio di Stato.

Art. 8. — Il presente decreto è pubblicato nel Foglio ufficiale del Cantone e ha effetto con lo stanziamento del sussidio federale.

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione e il sussidiamento dell'acquedotto agricolo di Piano, Comune di Campo V. Maggia

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 15 giugno 1951 n. 307 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Il progetto di costruzione dell'acquedotto agricolo di Piano Comune di Campo V. Maggia è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire per conto della squadra patriziale della frazione di Piano, Comune di Campo V. Maggia, è stanziato un sussidio del 30 % netto sulla spesa prevista in Fr. 34.000.— al massimo franchi 10.200.—.

Quest'importo sarà portato in aumento alla voce «miglioramento del suolo ed opere agricole» del bilancio preventivo 1951 del Dipartimento costruzioni.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione dell'Ufficio delle bonifiche e del catasto, previa approvazione del capitolato, dei moduli d'offerta e ratifiche delle delibere da parte del competente Dipartimento.

Art. 4. — Il sussidio sarà versato in base alla liquidazione debitamente approvata ad opera finita e collaudata.

Art. 5. — La squadra patriziale della frazione di Piano dovrà allestire un regolamento disciplinante il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione dell'acquedotto. Il regolamento dovrà essere sottoposto al Consiglio di Stato per l'approvazione unitamente al piano di ammortamento della spesa di costruzione e di finanziamento delle opere di manutenzione.

Art. 6. — L'opera dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza e la squadra patriziale di Piano è tenuta alla costante e buona manutenzione dell'impianto.

Il Dipartimento delle pubbliche costruzioni e per esso l'Ufficio cantonale delle bonifiche eserciterà il controllo sul funzionamento e la manutenzione.

Nel caso in cui per colpa dell'amministrazione della squadra patriziale l'acquedotto non fosse mantenuto in efficienza, lo Stato può chiedere il rimborso totale o parziale del sussidio accordato.

Art. 7. — L'acquedotto è inalienabile senza il consenso del Consiglio di Stato.

Art. 8. — Il presente decreto è pubblicato nel Foglio ufficiale del Cantone ed ha effetto con lo stanziamento del sussidio federale.

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la costruzione e il sussidiamento dell'acquedotto agricolo
sul Monte Valdo, Comune di Gerra Verzasca

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 15 giugno 1951 n. 307 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Il progetto di costruzione dell'acquedotto agricolo sul monte Valdo, Comune di Gerra Verzasca, è approvato.

Art. 2. — A favore di quest'opera, da eseguire a cura del Consorzio acquedotto agricolo sul monte Valdo, Comune di Gerra Verzasca, è stanziato un sussidio del 30 % netto sulla spesa prevista in Fr. 17.000.— al massimo franchi 5.100.— da prelevare dal credito straordinario di Fr. 670.000.— a favore della costruzione di acquedotti agricoli accordato con decreto legislativo 18 febbraio 1946.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione del Dipartimento delle pubbliche costruzioni (Ufficio cantonale delle bonifiche e del catasto) previa approvazione del capitolato e ratifica della delibera.

Art. 4. — Il sussidio sarà versato in base alla liquidazione debitamente approvata, ad opera finita e collaudata.

Art. 5. — L'opera dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza ed il Consorzio è tenuto a provvedere alla costante e buona manutenzione dell'impianto.

Il Dipartimento delle pubbliche costruzioni e per esso l'UBC. esercita un controllo sul funzionamento e la manutenzione.

Nel caso in cui per colpa della delegazione del Consorzio, l'acquedotto non fosse mantenuto in perfetta efficienza, lo Stato potrà chiedere il rimborso totale o parziale del sussidio accordato.

Art. 6. — L'acquedotto è inalienabile senza il consenso del Consiglio di Stato.

Art. 7. — E' autorizzato l'appalto dei lavori mediante licitazione privata alla condizione che siano invitati a concorso almeno 3 ditte per categoria di lavori (capomastro e idraulico), la delibera sarà sottoposta a ratifica del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 8. — Il presente decreto è pubblicato nel Foglio ufficiale del Cantone ed ha effetto con lo stanziamento del sussidio federale.
